



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale

Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE

Ufficio di Segreteria per la Conciliazione

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Si comunica, ai sensi dell'art. 135 del C.C.N.L. del Comparto Scuola, l'avvenuto deposito presso questo Ufficio di Segreteria della seguente istanza di tentativo facoltativo di conciliazione :

<i>PROPONENTE</i>	<i>ORDINE DI SCUOLA</i>	<i>OGGETTO</i>
Candido Gianluca	Docente Sc. Secondaria I grado	mobilità

Amministrazione convenuta : Ufficio VI A.T. Lecce

Eventuali terzi controinteressati potranno, entro **DIECI GIORNI** dalla pubblicazione, far pervenire le proprie osservazioni presso questo Ufficio di Segreteria.

Lecce, 14 luglio 2017

Il Dirigente

(Vincenzo NICOLI')

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art.3, comma2, del D. Lgs. 39/93)*

STUDIO LEGALE
RUSSO

MIUR - AOODUSPLE.REGISTRO UFFICIALE (I) .0010638.14

Gabriele RUSSO
Avvocato Cassazionista
Via Giovanni da Verrazzano, 21
73021 - CALIMERA (Le)
Tel. 0832 872795 - Fax 0832 876007
avv@studiolegalerusso.net

All'Ufficio di segreteria per la conciliazione presso l'Ambito Territoriale Provinciale di LECCE

usple@postacert.istruzione.it

Al Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale di LECCE

usple@postacert.istruzione.it

Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale della PUGLIA - BARI

drpu@postacert.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico dell'I. C. Maglie (LEMM82102N)

leic82100g@pec.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico della Scuola secondaria di 1° grado statale E. De Amicis - CURSI (LEMM81201T)

leic81200r@pec.istruzione.it

* * * * *

Oggetto: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007, richiamato dal 2° comma degli artt. 17 e 42 CCNI dell'11/4/2017, per erronea assegnazione sede di destinazione in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2017/18, con riferimento alla valutazione della domanda di mobilità provinciale del Prof. CANDIDO Gianluca da parte degli Uffici competenti

* * * * *

Il Prof. **Candido Gianluca** nato a Galatina (Le) il 07.07.1972

docente

903

con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo grado-
grado per la classe di concorso EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI, già in servizio
presso l'Istituto Comprensivo Polo 1 di Casarano (LEMM86301P), aspirante alla
mobilità professionale per l'anno scolastico 2017/2018, che sottoscrive la pre-
sente per procura e ratifica, vista la pubblicazione da parte del M.I.U.R. in data
04.07.2017 del bollettino contenente i risultati elaborati dal sistema in merito ai
trasferimenti provinciali per l'a.s. 2017/18, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del con-
tratto collettivo nazionale integrativo della mobilità - CCNI 2017/2018 - e degli
articoli 135 e successivi del contratto collettivo nazionale di lavoro - CCNL
2006/2009, ha conferito incarico al sottoscritto Avv. Gabriele Russo, del foro di
Lecce, con studio in Calimera, alla via Giovanni Da Verrazzano, n. 21 (FAX:
0832.876007 - C.F.: RSS GRL 61C26 B413P - P.E.C.: russo.gabriele@ordavvle.le-
galmail.it), presso il quale elegge domicilio, per formulare rituale richiesta di
tentativo di

CONCILIAZIONE

**avverso le risultanze del citato bollettino contenente i risultati elaborati
dal sistema in merito ai trasferimenti provinciali per l'a.s. 2017/18, ed in
particolare, avverso al mancato trasferimento del Prof. Gianluca CANDIDO
presso la sede di precedente titolarità, l'Istituto Comprensivo in via A. Manzoni
di Maglie, così come pubblicate in data 4 luglio 2017.**

* * * * *

In merito si rilevano ed attestano le seguenti circostanze in

fatto

➤ **CANDIDO Gianluca** formalizzava ritualmente e tempestivamente DO-
MANDA DI TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°

GRADO – ANNO SCOLASTICO 2017/18 (all. 1):

➤ in detta domanda condizionata attestava, tra l'altro, di essere stato dichiarato in soprannumero presso l'I.C. di Maglie, in via A. Manzoni, richiedendo espressamente, quindi, il rientro nella sede di precedente titolarità nel rispetto dell'ottenimento previsto;

➤ tutto ciò nonostante, nelle graduatorie oggetto del presente gravame, lo stesso, nonstante vantasse il punteggio di pp. 141, veniva trasferito presso: LEMM81201T - E. DE AMICIS di Corsi e non invece presso la sede di precedente titolarità, LEMM82102N - VIA A. MANZONI di Maglie, mentre proprio presso tale sede venivano trasferite le colleghe Prof.sse STRIDI LINA e TARANTINO MARIA VINCENZA, rispettivamente con pp. 84 e 86 (all. 2)

* * * * *

Detto trasferimento, quindi, si rivela illegittimo per i seguenti

motivi

1) Evidentemente le procedure di sistema del M.I.U.R. hanno assolutamente ommesso di considerare il punteggio vantato dal Prof. Gianluca CANDIDO e il suo diritto a rientrare presso la sede di precedente titolarità.

Invero, l'art. 13 del C.C.N.L. 11 aprile 2017, avente ad oggetto "SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO", espressamente dispone: «Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell'ambito di ciascuna delle quattro fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

... II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'

Tutto il personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o postosi renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata. ...».

In conseguenza, CANDIDO Gianluca ha diritto di essere trasferito nella sede di precedente titolarità, essendo stato dichiarato perdente posto nell'a.s. 2016/17.

Peraltro, l'**esistenza di ben n. 2 posti vacanti** proprio presso la sede di precedente titolarità (LEMM82102N - VIA A. MANZONI di Maglie), nella quale il Prof. Candido aveva espressamente richiesto il rientro ai sensi della normativa sopra richiamata, per quanto riferito in narrativa, risulta attestato dal trasferimento proprio in quella sede e nella medesima classe di concorso di n. 2 altri docenti.

2) A riguardo, si rileva, non solo che **le Prof.sse STRIDI LINA e TARANTINO MARIA VINCENZA appaiono essere in possesso di un punteggio ampiamente inferiore rispetto a quello del reclamante**, ma anche che le stesse, come attestato dall'atto impugnato, **risultano illegittimamente assegnate presso la sede spettante al Prof. CANDIDO per "Riassorbimento sulla scuola su tipologia di posto diversa dalla titolarità (non ultimo entrato)"**.

Orbene, l'art. 21 del citato CCNI recita testualmente: «Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di

completamento ...», mentre le Prof.sse STRIDI e TARANTINO non erano in servizio nella classe di concorso nella quale sono state illegittimamente assegnate (EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI), ma altra e diversa (CH - SOST. MINORATI DELLA VISTA).

Il 5° comma dell'art. 22 del CCNI di riferimento dispone che «Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità o di incarico dell'interessato una disponibilità di posto non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola ...», mentre, il medesimo bollettino impugnato contenente i risultati elaborati dal sistema attesta che le docenti predette sono state inserite nella procedura dei trasferimenti provinciali per l'a.s. 2017/18, risultando, quale "MOVIMENTO OTTENUTO", proprio un "TRASFERIMENTO PROVINCIALE"!

- 3)** Sotto ulteriore, ma non meno pregnante profilo, si rileva come dall'Organico di Diritto definitivo relativo alle dotazioni organiche del personale docente della Scuola secondaria di primo grado pubblicato il 10 luglio 2017, ma già redatto e pubblicato presso le istituzioni scolastiche sin dal 16 giugno 2017 [redacted], presso la citata sede di precedente titolarità dell'istante, LEMM82102N - VIA A. MANZONI di Maglie, risulterebbero n. 7 docenti titolari, di cui n. 5 per minorati psicofisici e n. 2 per minorati della vista. Come detto, proprio su questi ultimi minorati della vista, con specifico titolo, hanno prestato servizio STRIDI LINA e TARANTINO MARIA VINCENZA nello scorso a.s. 2016/2017.
- D'altro canto, il medesimo prospetto attesta che la dotazione organica di diritto, così come esposta dall'amministrazione prevede, per il prossimo a.s. 2017/18, n. 7 posti interi di sostegno, tutti per minorati psicofisici.
- Sta di fatto, invece, che **presso l'Istituto Comprensivo in via A. Manzoni di**

Maglie risuta tutt'ora presente, anche per l'a.s. 2017/18, un posto di sostegno per minorati della vista! Infatti, uno dei due minorati della vista frequentanti detto I.C. nel precedente a.s. 2016/17 (entrambi nella classe terza),

non solo non è stato licenziato, ma è stato fermato nella classe terza con deliberazioni collegiali ampiamente datate.

Sorprende, pertanto, che tale posto non sia stato considerato nella procedura di mobilità dello scorso 4 luglio 2017, né risulti dalla pubblicazione dell'organico di fatto, intervenuta lo scorso 16 giugno 2017.

Eppure, il primo comma dell'art. 8 del citato CCNI, avente ad oggetto "SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ" dispone: «Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali».

Com'è noto, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017, recante le norme sulla "Mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2017-2018", il termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è stato fissato per il 15 giugno 2017.

In tale data l'I.C. di Maglie avrebbe ampiamente potuto e giuridicamente dovuto procedere alle corrette comunicazioni così come prescritte e come operate dagli altri analoghi istituti.

Il secondo comma dell'art. 8 citato, tra l'altro, aggiunge e precisa: «Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità: ... b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo».

Nel caso di specie, la decisione di fermare uno dei alunni minorati della vista è stata presa da diversi mesi da parte dei competenti organi collegiali, e comunque, da ultimo, lo scorso 9 giugno 2017, in occasione dei relativi scrutini.

Eppure, evidentemente, **la disponibilità del relativo posto non è mai stata comunicata!**

Le gravi illegittimità ed omissioni rilevate hanno determinato un grave pregiudizio al docente istante e nel contempo un ingiusto vantaggio in favore di almeno uno dei soggetti controinteressati come sopra individuati.

Infatti, se si fosse proceduto alla dovuta tempestiva comunicazione dei posti disponibili per la di mobilità, il numero dei posti complessivi di sostegno presso la sede di precedente titolarità del reclamante sarebbero stati n. 8, anziché n. 7.

In conseguenza, il Prof. CANDIDO sarebbe potuto rientrare nella sede confacente, avendo egli, tra l'altro, l'abilitazione polivalente ed opzionato nella domanda di trasferimento anche il sostegno per i minorati della vista.

4) Non solo: **una corretta e tempestiva comunicazione delle vacanze avrebbe fatto sì che la Prof.ssa TARANTINO MARIA VINCENZA non risultasse soprannumeraria** nella presente tornata di mobilità. Infatti, residuando un posto di minorati della vista, sarebbe spettato a lei in forza del miglior punteggio vantato nei confronti della collega STRIDI (probabilmente solo per il prossimo a.s. 2017/18).

In conseguenza, il Prof. CANDIDO, sarebbe stato legittimamente trasferito presso il medesimo Istituto, sede di precedente titolarità, su uno dei due posti di sostegno per minorati psicofisici resi disponibili.

* * * * *

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ad ogni effetto di legge, si

chiede

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, richiamato dal comma 2 e dell'art.17 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11.4.2017, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, **per contestazione del mancato riconoscimento in favore del Prof. CANDIDO GIANLUCA del trasferimento presso l'I.C. di Maglie, via A. Manzoni, sede di precedente titolarità del reclamante, nonché l'impugnazione, nei limiti dell'interesse dell'istante, delle risultanze del bollettino contenente i risultati elaborati dal sistema in merito ai trasferimenti provinciali per l'a.s. 2017/18, pubblicato il 4 luglio 2017, nonché dei pur richiamati atti ad esso presupposti, ovvero comunque connessi e consequenziali.**

In conseguenza, chiede procedersi alla rettifica dei provvedimenti impugnati, con la conseguente modifica della sede di destinazione del Prof. Candido Gianluca, procedendo al trasferimento del reclamante presso l'I.C. di Maglie, via A. Manzoni, sede di sua precedente titolarità.

In difetto di tanto, mi vedrò costretto a procedere per la tutela di diritti ed interessi del mio assistito innanzi alle competenti autorità giurisdizionali.

Si allega la documentazione richiamata in narrativa.

Ai fini di cui sopra, con la sottoscrizione della presente, il Prof. CANDIDO

Gianluca


delega

l'Avv. **Gabriele Russo**, del foro di Lecce, a rappresentarla ed assisterla nel presente procedimento.

All'uopo, CANDIDO Gianluca **allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità** e chiede che ogni comunicazione sia inviata

[redacted]
[redacted] domicilio eletto, di seguito indicato: russo.gabriele@ordavvle.legal-mail.it.

Calimera, li 12 luglio 2017


(Avv. Gabriele Russo)

Per espresso conferimento di procura speciale ed elezione di domicilio per la procedura in oggetto e formale ratifica di quanto sopra espresso e richiesto

Calimera, li 12 luglio 2017


(Candido Gianluca)

Per autentica della firma come sopra apposta

Calimera, li 12 luglio 2017


(Avv. Gabriele Russo)